

COME FUNZIONA

1

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'ordinanza europea di sequestro conservativo di conti correnti bancari (Oecs) può essere attivata solo nei casi transnazionali ossia quelli in cui lo Stato in cui si trova il conto corrente bancario da sequestrare non è né quello del domicilio del creditore, né quello del foro competente per la domanda di sequestro

2

ESCLUSIONI

Il regolamento non include: la materia doganale, fiscale o amministrativa e di sicurezza sociale; i diritti patrimoniali derivanti da rapporti tra coniugi o comparabili al matrimonio; testamenti e successioni; i crediti di debitori coinvolti in procedure di fallimento, concordato o affini; le somme destinate, in uno Stato membro, a fini specifici come il mantenimento della famiglia.

3

INFORMAZIONI SUI CONTI

Per chiedere informazioni sui conti bancari il presidente del tribunale competente procede con modalità telematiche, autorizzando la ricerca in base all'articolo 492-bis del codice di procedura civile. È previsto l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni per acquisire informazioni rilevanti per individuare beni e crediti.

4

RICORSI

Il ricorso contro il provvedimento che respinge la richiesta di ordinanza va presentato al tribunale in composizione collegiale entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione al debitore. L'opposizione all'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo è di competenza del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o, se persona giuridica, la sede.